



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 53 del 13/06/2018

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA.

L'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell'assemblea dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.

PREMESSO CHE

Ai lavoratori dipendenti di Apes si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché le specifiche previsioni contenute nell'art. 49 del ccnl Federcasa 2016-2018.

Tenuto conto che detto articolo del ccnl al comma 12 prevede che il congedo parentale possa essere usufruito in forma giornaliera o oraria sulla base di una regolamentazione da definire a livello aziendale.

Visto il regolamento per i congedi parentali su base oraria, sottoscritto anche dalle R.S.U. aziendali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017

APPROVA

il regolamento per i congedi parentali su base oraria allegato al presente provvedimento.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrale sostanziale.



A.P.E.S s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

REGOLAMENTO CONGEDI PARENTALI SU BASE

ORARIA

- La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è disciplinata dall'articolo 7 del D.Lgs. 80/2015, dall'articolo 32 comma 1 bis del DLgs 151/2001 e dalla circolare INPS n. 152/2015.
- Per il personale in full time e in part time, tale congedo è frazionabile fino al minimo di un'ora continuativa da fruire, in linea di massima, all'inizio o al termine della prestazione lavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può essere cumulata con permessi o riposi richiesti a qualsiasi titolo (congedo parentale per altro figlio, riposi giornalieri per allattamento, permessi orari per assistenza a figli disabili).
- Per poter godere del congedo parentale su base oraria, a completamento della giornata deve essere effettuata una prestazione lavorativa.
- In ogni caso la somma delle ore fruite nell'arco di ciascun mese dovrà corrispondere comunque ad un numero di giornate intere pari a 7 ore e 12 minuti a giornata.
- Ai sensi della circolare INPS n. 152/2015 resta valida la fruizione del congedo parentale per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero, cioè 3 ore e 36 minuti al giorno.
- Ai fini dell'esercizio della facoltà del frazionamento, i dipendenti dovranno inoltrare ad APES, entro i 2 gg precedenti a quello di fruizione, un'apposita istanza contenente la durata del periodo richiesto (numero ore) e la collocazione nella giornata (inizio/fine orario).

PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA.

Proponente: serrentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

NOTE

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 12/06/2018

La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 13/06/2018